

Civile

USURA BANCARIA

Usura: creativa e temeraria la tesi della sommatoria di interessi corrispettivi e di mora

lunedì 16 novembre 2015

di **Sobrini Paolo** Avvocato in Milano

Con sentenza del 6 ottobre 2015, anche il Tribunale di Reggio Emilia, uniformandosi a quanto stabilito da numerosi altri Fori, ha confermato l'inammissibilità del cumulo del tasso corrispettivo e quello di mora ai fini della verifica del rispetto della normativa anti-usura.

Trib. di Reggio Emilia, 6 ottobre 2015

Non si arrestano le pronunce della giurisprudenza di merito che respingono la **teoria della sommatoria di interessi corrispettivi e interessi di mora** ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (cfr. *ex multis*, Tribunale di Pistoia, sentenza **2 luglio 2015**, Tribunale di Verona, sentenza **27 aprile 2015**, Tribunale di Padova, sentenza **10 marzo 2015**, Tribunale di Torino, sentenza **17 settembre 2014** e Tribunale di Milano, ordinanza **28 gennaio 2014**).

Questa volta tocca al tribunale emiliano bocciare la teoria del cumulo, bollata come creativa, e infliggere alla parte attrice **anche la condanna per lite temeraria**.

Come noto, la *querelle* – su cui è intervenuta da ultimo anche la decisione in commento – è stata innescata dalla sentenza (o, meglio, da un passaggio della medesima) della Corte di Cassazione (la n. 350/2013) la quale, a detta di alcuni, avrebbe affermato che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, andrebbero cumulati gli interessi corrispettivi e quelli di mora.

Cavalcando tale interpretazione (a parere di sempre più Tribunali, fantasiosa e temeraria), alcune associazioni che si propongono di combattere l'usura bancaria hanno instaurato, su tutto il territorio nazionale, un vero e proprio contenzioso seriale contro le banche, contestando l'usurarietà di contratti (come quello esaminato dal Tribunale di Reggio Emilia) in cui le due classi di interessi, singolarmente considerate, risultano inferiori al tasso soglia, ma la cui somma aritmetica, invece, finisce per essere superiore al tasso soglia. Peraltro, come è facilmente intuibile, questo accadrebbe in quasi tutti i contratti di mutuo.

Va subito precisato che la Suprema Corte non si è mai espressa nel senso di affermare il criterio del cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora (e, per avere contezza di questo, è sufficiente leggere la sentenza per esteso), avendo unicamente specificato che: "*si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*". Dunque, secondo la Corte di Cassazione, **anche gli interessi moratori vanno considerati ai fini della verifica usura**.

Principio questo, peraltro, tutt'altro che scontato e condiviso.

Ripercorrendo velocemente il dibattito dottrinario in materia, si registrano infatti perplessità e incertezze sin da prima dell'entrata in vigore della legge antiusura e, ad oggi, non si è giunti a una soluzione convincente nell'uno e nell'altro senso.

La tesi negativa (all'inclusione degli interessi di mora nella verifica antiusura) parte dalla considerazione che l'art. 1815 secondo comma c.c. si riferisca agli interessi corrispettivi e non

a quelli moratori i quali, invece, trovano la loro disciplina nell'art. 1224 c.c.; quest'ultimo, in combinato disposto con l'art. 1382 c.c., configura la determinazione convenzionale degli interessi di mora come clausola penale, con la conseguenza che, in caso di fissazione degli stessi in termini sproporzionali ed eccessivi, si applica il rimedio della riduzione giudiziale a equità.

Anche a voler considerare gli interessi di mora come rilevanti ai fini dell'usura, si deve sottolineare come essi, proprio in virtù delle innegabili differenze con gli interessi corrispettivi, **non sono contemplati dalla Banca d'Italia tra le voci del TEG**. L'Autorità di Vigilanza, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, precisa che: *“sono esclusi (dal calcolo del TEG): (...) d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”*.

Le Banca d'Italia, inoltre, in una nota del 3 luglio 2013, ha precisato che: *“gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”*.

Secondo l'Autorità di Vigilanza, quindi, sebbene gli interessi di mora siano assoggettati alla legge antiusura, per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, occorre procedere a un nuovo calcolo, tenuto conto che i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine statistica per cui la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è del 2,1 %.

Sulla base di tale ultima considerazione, a detta di alcuni, sarebbe stata introdotta una **vera e propria (nuova) soglia**, specifica per gli interessi di mora, calcolata sulla base dei tassi medi (c.d. TEGM), incrementati di 2,1 punti percentuali.

La tesi positiva all'inclusione degli interessi di mora ai fini della verifica usura *sic e simpliciter*, invece, è sostenuta mediante il riferimento generico a esigenze di tutela del mutuatario nonché, a livello normativo, alla l. 28 febbraio 2001, n. 24 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 concernente l'interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizione in materia di usura) la quale sembra prendere posizione a favore dell'inclusione degli interessi pattuiti **“a qualunque titolo”** e, quindi, in teoria, anche di quelli moratori.

Tale interpretazione estensiva, tuttavia, non convince, in quanto non appare del tutto coerente con la natura risarcitoria della prestazione, pattuita a titolo di penale, che non giustificherebbe una sua equiparazione, in termini di tasso-soglia, alla misura degli interessi compensativi o corrispettivi che svolgono tutta un'altra funzione.

Ad ogni buon conto, va rilevato che, nella prassi, cautelativamente, le banche indicano oramai, a livello contrattuale, un tasso di interesse di mora non superiore a quello soglia (a volte ancorato o identico a quest'ultimo, ricorrendo alla c.d. clausola di salvaguardia), adottando analogo atteggiamento anche in sede di precisazione del credito nelle procedure esecutive e concorsuali. Ciò consente di evitare giudizi e opposizioni strumentali e, in ogni caso, le ripercussioni negative sotto il profilo economico sono modeste, considerato che il recupero integrale degli interessi moratori (a volte, purtroppo, anche del capitale) rimane un'ipotesi assai rara.

Ora, a prescindere o meno dall'inclusione del tasso di mora nella verifica antiusura, come rilevato dal Giudice emiliano, vi è che la sommatoria aritmetica di interessi corrispettivi e di mora rappresenta, in ogni caso, un'operazione inspiegabile ed errata sotto ogni profilo, *in primis* logico e matematico.

Ciò proprio in considerazione dell'autonoma e distinta funzione degli interessi di mora quale penalità per il ritardato adempimento (*i.e.* quale forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati alla banca), fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza.

In altre parole: si potrebbe ammettere un cumulo solo qualora vi fosse **identità ontologica e funzionale** delle due categorie di interessi.

Identità che, in realtà, non sussiste e, in ogni caso, alla luce di quanto sopra rilevato, non è

configurabile.

Ne discende che, a tutto voler concedere, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, in ragione delle loro funzioni diverse.

Inoltre, mette conto rilevare che, ultimamente, probabilmente proprio in ragione dell'orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, non manca chi tenta di giustificare l'asserita sommatoria sulla base della clausola determinativa dell'interesse di mora, la quale, solitamente, riproponendo il dato testuale dell'art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000, prevede l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva anche della quota interessi.

Come già evidenziato da qualche pronuncia di merito, anche tale assunto non sembra cogliere nel segno.

Difatti, il tasso corrispettivo è riferito all'**intero capitale** e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre quello di mora è riferito solo alla **rata scaduta e/o alla frazione del capitale scaduto** ed è dovuto (eventualmente) per il periodo successivo alla scadenza degli stessi.

Diverse sono dunque le **basi di calcolo**: gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, rappresentando il diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano dei rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.

Di talché l'applicazione del tasso di mora non si cumula mai con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. Anche a voler seguire tale prospettazione, un eventuale cumulo di tassi corrispettivi e tassi di mora potrebbe rilevare non sotto forma di una teorica e apodittica sommatoria numerica di detti tassi, ma, caso mai, con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario.

In altri termini, si potrebbe (al più) sostenere un eventuale cumulo di interessi corrispettivi e interessi di mora e, quindi, un eventuale superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in costanza di inadempimento, il conteggio degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, avesse determinato un conteggio d'interessi che, rapportato alla quota, avesse espresso una percentuale superiore al tasso soglia.

Ma non sembra questa la tesi portata avanti dalla mutuataria nella fattispecie vagliata dal Giudice emiliano, dal momento che l'attrice risulta aver incentrato le doglianze unicamente sul semplice cumulo nominale dei due tassi.

Non può infine sorprendere la condanna per lite temeraria in ragione della "palese ed evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte".

Numerosi sono ormai i Tribunali che vedono nella teoria del cumulo un'intollerabile e inescusabile ignoranza del dato normativo o, peggio, un tentativo di indurre il giudice in errore asserendo che una certa sentenza della Suprema Corte abbia affermato un principio che, in realtà, non è mai stato espresso.

Copyright © - Riproduzione riservata